



PROTOCOLLO D'INTESA

**per la qualità, la legalità e la tutela dei lavoratori negli appalti dei lavori e dei servizi
del Comune di Santarcangelo di Romagna**

tra il Comune di Santarcangelo di R. e le

Confederazioni Sindacali CGIL Rimini - CISL Romagna - UIL di Rimini e
FILLEA-CGIL Rimini - FILCA-CISL Romagna - FENEAL-UIL di Rimini

Oggi, 20 marzo 2024, presso la Residenza municipale, si sono incontrati:

- in rappresentanza del Comune del Comune di Santarcangelo di Romagna, la Sindaca Alice Parma e l'Assessore con delega a Pianificazione urbanistica e sviluppo sostenibile, Edilizia privata, Patrimonio, Politiche per la sicurezza Filippo Sacchetti;
- in rappresentanza della CGIL di Rimini, Francesca Lilla Parco e Renzo Crociati;
- in rappresentanza della CISL Romagna, Elena Fiero;
- in rappresentanza della UIL di Rimini, Aziz Ibnoerrida;
- in rappresentanza della FILLEA-CGIL Rimini, Andrea Pracucci;
- in rappresentanza della FILCA-CISL Romagna, Roberto Casanova;
- in rappresentanza della FENEAL-UIL di Rimini, Aziz Ibnoerrida;

i quali,

richiamati e confermati

- il protocollo d'Intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori servizi e forniture pubblici, sottoscritto presso la Prefettura di Rimini il 16/09/2013;
- il protocollo d'intesa per lo sviluppo delle attività coordinate e congiunte per la prevenzione ed il contrasto del lavoro nero e irregolare nel settore edile sottoscritto presso la Prefettura di Rimini il 06/07/2023;
- il patto d'intesa tra ANCI, UPI ER e CGIL-CISL-UIL ER in materia di legalità, appalti e concessioni sottoscritto il 21/01/2021;
- il Patto per il Lavoro ed il Clima sottoscritto in Emilia Romagna e il protocollo d'intesa tra ANCI, UPI ER e CGIL-CISL-UIL ER in materia di legalità, appalti e concessioni sottoscritto il 21 gennaio 2021;
- Il Protocollo d'Intesa tra Regione Emilia-Romagna e CGIL-CISL-UIL ER in materia di legalità e appalti sottoscritto il 23 dicembre 2021 e la Declaratoria allegata al Protocollo d'Intesa tra Regione Emilia-Romagna e CGIL-CISL-UIL ER in materia di Legalità e Appalti sottoscritta il 6 dicembre 2022;
- il protocollo d'Intesa per l'istituzione e la gestione condivisa dell'Osservatorio della Provincia di Rimini sulla criminalità organizzata, sottoscritto in data 21/03/2021 fra i Sindaci dei Comuni di Bellaria Igea Marina, Rimini, Cattolica, Riccione, Misano Adriatico e Santarcangelo di Romagna;
- il Patto provinciale per il lavoro e il clima, sottoscritto il 12 marzo 2022, che rappresenta la declinazione su scala provinciale del Patto per il lavoro e per il clima della Regione Emilia-Romagna e che individua tra i suoi ambiti strategici la legalità con l'obiettivo sintetizzato nella formula Rimini provincia della legalità, il quale prevede azioni di sensibilizzazione e formazione sui temi della legalità, la creazione di uno strumento di discussione permanente di carattere prospettico e tutta una serie di politiche, azioni e progetti specifici che conduca a diffondere nel nostro un territorio una cultura diffusa della legalità e che, infine, ne è autentico presidio.

TENUTO CONTO che:

le procedure di appalto di opere e servizi pubblici sono soggette alle puntuali disposizioni della normativa europea, nazionale e nelle forme previste a quella regionale;

gli appalti di lavori e servizi pubblici, costituiscono una quota importante dell'economia, sia locale che nazionale;

ancora oggi si assiste a fenomeni di imprenditoria non qualificata, diffusamente irregolare sul fronte della contribuzione previdenziale, contrattuale ed antinfortunistica ed in campo fiscale; tale imprenditoria fa concorrenza sleale a quella sana e regolare, utilizzando in misura più o meno intensa il lavoro irregolare e rivelandosi spesso inadempiente agli impegni contrattuali assunti;

il lavoro irregolare e l'evasione contributiva rischiano di diventare elemento strutturale del mercato del lavoro, introducendo fattori degenerativi che stravolgono i normali rapporti economici e concorrenziali, inficiando altresì la realizzazione e la qualità dell'opera in appalto, producendo

pesanti effetti in materia di condizioni di lavoro, di sicurezza, con riflessi preoccupanti anche sul piano sociale;

occorre non sottovalutare il preoccupante fenomeno delle infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata nella costruzione di opere pubbliche.

premessato che

1. l'amministrazione comunale ritiene prioritaria e responsabile la sottoscrizione di un protocollo d'intesa per la salvaguardia e la tutela dei lavoratori;
2. gli obiettivi che si prefiggono i firmatari del presente protocollo sono:
 - la promozione della sicurezza, della salute, del benessere e qualità del lavoro;
 - la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
 - il contrasto dell'irregolarità delle condizioni di lavoro;
 - la diffusione della cultura della legalità;favorendo una piena, efficace e migliore attuazione, anche in sede locale, dei relativi strumenti normativi ed attuativi;
3. l'attenzione al rispetto di tutti i soggetti coinvolti nei lavori pubblici e servizi è un punto fondamentale per il comune di Santarcangelo di R., che con questo atto promuove buone pratiche al fine di contrastare chiunque travisi l'interesse pubblico per fini illegittimi e all'insegna dell'illegalità;
4. negli appalti per la realizzazione di opere e servizi l'obiettivo condiviso fra le parti firmatarie è quello di contrastare il ricorso al lavoro non di qualità, i fenomeni di dumping che si verificano per mezzo della non applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore firmati dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, oltre al rispetto e alla piena applicazione delle leggi in materia di lavoro e di salute e sicurezza come deterrente per la criminalità organizzata dal condizionare l'economia legale del territorio;
5. le parti, proprio al fine di perseguire l'obiettivo di un'economia legale, intendono sottolineare con la sottoscrizione del presente Protocollo il sistema di regole nella direzione della tutela del lavoro e dei lavoratori;
6. è comune interesse procedere, fatti salvi i principi di proporzionalità, ragionevolezza e di semplificazione delle procedure amministrative, all'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consente di privilegiare la qualità complessiva delle offerte, invece che il criterio del massimo ribasso, così da garantire la più alta qualità e sicurezza nei lavori affidati, attraverso la massima tutela del lavoro;
7. è comune interesse assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza, esercitando appieno tutti gli atti mirati alla prevenzione, nonché i poteri di controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;

8. fermo restando quanto previsto nella premessa del presente Protocollo e che le Parti condividono un sistema di appalti in cui sia limitata la frammentazione delle attività in subappalto al fine di garantire la qualità delle opere, la legalità e la qualità del lavoro, il ricorso al subappalto dovrà comunque rispettare i limiti e i criteri dettati dall'art. 119 D.Lgs 36/2023 e dal presente Protocollo. Nei bandi di gara saranno preservate, attraverso specifica previsione, le attività caratterizzanti l'oggetto dell'appalto;
9. è comune interesse garantire , in caso di cambio di gestione dell'appalto, in conformità con quanto previsto dal Patto per il lavoro e dalla Legge Regionale 18/2016, la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'appalto attraverso l'assorbimento e l'utilizzo prioritario, nell'espletamento delle prestazioni lavorative, dei lavoratori impiegati nella precedente gestione, mantenendo il trattamento economico e normativo, previsto dal CCNL inerente all'attività effettivamente svolta, firmato dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
10. è comune interesse garantire la regolarità, la sicurezza, la trasparenza e la qualità del lavoro, come elemento di contrasto alla corruzione e alle possibili infiltrazioni delle mafie e della criminalità organizzata;
11. stante la responsabilità della stazione appaltante nella verifica del rispetto delle norme riguardanti la salute e la sicurezza sui posti di lavoro, favorire il confronto con le Organizzazioni Sindacali al fine di promuovere le agibilità sindacali e degli RLST in materia nell'intera filiera degli appalti e degli eventuali subappalti

nel precisare che le premesse sono parte integrante del presente Protocollo,

concordano quanto segue:

ART. 1 – Impegni del Comune di Santarcangelo di R. relativamente alle procedure di affidamento

Il Comune firmatario in qualità di stazione appaltante, si impegna a inserire nelle procedure di affidamento/assegnazione per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture clausole che diano applicazione ai contenuti del presente Protocollo.

Fatti salvi i principi di proporzionalità, ragionevolezza, di semplificazione delle procedure amministrative e tenendo conto di quanto stabilito dalla normativa di riferimento, il Comune prevederà l'utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; in tal caso, inserirà elementi tecnico-qualitativi adeguati alla natura e all'oggetto del contratto, ai quali attribuire un punteggio sostanziale prevalente rispetto a quello del prezzo al fine di qualificare maggiormente la fase esecutiva del lavoro e servizio.

Nel caso di cui sopra si stabilisce che la soglia di punteggio attribuibile per l'offerta economica/quantitativa (e specificamente il prezzo) non potrà superare il 25 % del punteggio complessivo.

In riferimento agli appalti sotto soglia aggiudicati mediante affidamento diretto in applicazione dell'art. 50 c. 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si impegna, fatti salvi i principi di ragionevolezza e proporzionalità, a espletare la consultazione di almeno 3 operatori economici in base all'art. 76 del D.Lgs 36/2023.

Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro di cui alla lettera d) dell'art. 50 c. 1 D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si impegna a privilegiare le procedure di scelta del contraente di cui agli artt. 70 e ss. D.Lgs. 36/2023 in luogo della procedura negoziata senza bando.

Riguardo alla composizione degli elementi tecnico qualitativi delle offerte, il Comune di Santarcangelo di R. in relazione alla natura e all'oggetto del contratto, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge, di contratto e del presente Protocollo potrà eventualmente prevedere anche l'attribuzione di un punteggio premiale ai concorrenti che saranno in grado di proporre offerte tecnico – qualitative comprendenti elementi di natura ambientale, sociale, di sicurezza del lavoro (aggiuntiva a quella obbligatoria e linguistica per persone straniere affinché si elevi la conoscenza e la cultura della legalità e sicurezza sul lavoro) al fine di perseguire obiettivi di tutela ambientale, risparmio energetico, riutilizzo delle risorse naturali, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di riduzione dei rischi e disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.

Indipendentemente dalle modalità di aggiudicazione/affidamenti, il Comune firmatario si impegna, nei limiti di cui sopra, a dare applicazione ai contenuti del Protocollo all'interno di tutte le modalità di affidamento.

1) La stazione appaltante indica nei documenti di gara i costi della manodopera. I costi della manodopera e della sicurezza, indicati separatamente e chiaramente nei documenti di gara, sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso così come previsto dall'art. 41 c. 13 D. Lgs. 36/2023. Per gli appalti sopra soglia comunitaria, la determinazione dei costi della manodopera da indicare nei documenti di gara è oggetto del confronto preventivo previsto dall'articolo 3. La stazione appaltante prevede nei documenti di gara l'obbligo per le imprese di indicare nell'offerta il CCNL applicato e i relativi costi per la manodopera previsti. Qualora i costi della manodopera indicati nell'offerta siano inferiori a quelli indicati nella documentazione di gara, la stazione appaltante in sede di valutazione dell'offerta richiede all'operatore economico di giustificare il minor costo della manodopera previsto nell'offerta. Se tale scostamento è derivante dall'applicazione di un diverso CCNL rispetto a quello indicato nei documenti di gara, in base all'articolo 95 comma 1 non può essere considerata ammissibile. Inoltre sarà richiesto in sede di offerta di specificare sempre con voci distinte la componente del costo del lavoro della manodopera e della sicurezza relativa all'offerta e puntualmente verificati al fine di contrastare possibili forme di lavoro irregolare o fenomeni di dumping contrattuale. La verifica potrà essere effettuata con il supporto e la collaborazione delle OO.SS;

2) Al personale impiegato a qualunque titolo (appaltatori, affidatari, subappaltatori, sub-affidatari) nei lavori oggetto degli appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e servizi stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Ai lavoratori impiegati nei subappalti in attività riconducibili all'oggetto dell'appalto e/o che riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e/o siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore deve essere garantita l'applicazione dello stesso CCNL sottoscritto dalle Organizzazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i medesimi diritti, le medesime condizioni normative ed economiche, il rispetto di tutti gli obblighi relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e le medesime agibilità sindacali applicate ai lavoratori impiegati dall'appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante indica nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto. La stazione appaltante individua il CCNL applicabile dalla "Declaratoria allegata al Protocollo d'Intesa tra Regione Emilia-Romagna e CGIL-CISL-UIL ER in materia di Legalità e Appalti" sottoscritta il 6 dicembre 2022 tra Regione Emilia Romagna e CGIL CISL UIL Emilia Romagna e parte integrante del presente Protocollo, così come periodicamente aggiornata. Tale previsione sarà oggetto di un tavolo di lavoro volto ad individuare la corretta applicazione del CCNL di riferimento nei diversi appalti, da inserire nella pubblicazione del bando di gara o degli atti equivalenti di cui all'articolo 3 per gli appalti sopra soglia comunitaria.

Nell'ambito di tali verifiche la stazione appaltante potrà confrontarsi con le OO.SS. firmatarie e/o loro articolazioni territoriali e/o di categoria;

3) sia prevista l'iscrizione dei lavoratori negli enti bilaterali laddove contemplata dai rispettivi CCNL.

Per quanto riguarda le aziende edili si precisa l'obbligatorietà dell'iscrizione ad una delle Casse edili del territorio provinciale di Rimini nei modi indicati dai CCNL di settore e l'utilizzo della tessera di riconoscimento da queste rilasciata, previo accordo tra le Parti sociali;

4) sia verificata la regolarità contributiva (DURC) e la relativa congruità (ai sensi delle leggi nazionali e regionali vigenti al momento della realizzazione dell'appalto e dell'accordo sulla congruità sottoscritto il 10 settembre 2020 che recepisce l'avviso comune del 28 ottobre 2010) nel caso il documento segnali inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, sia attivata la procedura di intervento sostitutivo previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2023;

5) siano effettuati gli altri controlli previsti dalla legge, con particolare riferimento alla documentazione antimafia che potranno essere oggetto di informativa/confronto con le OO.SS. firmatarie, anche a seguito di specifica richiesta da parte di queste ultime;

6) sia inserita, in caso di avvicendamento nell'esecuzione dell'appalto dell'operatore economico affidatario, una clausola sociale volta a garantire la stabilità occupazionale del personale assunto e impiegato direttamente e prevalentemente nelle attività oggetto dell'appalto, come previsto dagli artt. 57 e 102 D.Lgs. 36/2023 e dal Protocollo d'intesa tra ANCI, UPI ER e CGIL-CISL-UIL ER in materia di legalità, appalti e concessioni sottoscritto il 21 gennaio 2021. Nell'ambito dell'applicazione della clausola sociale in caso di cambio appalto, prevedere in capo all'impresa subentrante l'obbligo di garantire la corretta applicazione contrattuale (normativa ed economica) così come prevista dal presente Protocollo, dall'art. 26 L.R. 18/2016;

7) in caso di trasferimento, di cessione o di fusione d'azienda, il Comune di Santarcangelo di R. convocherà apposito tavolo di confronto preventivo con le OO.SS. per il passaggio diretto dei lavoratori occupati presso un appalto ai sensi del presente Protocollo come previsto ai sensi dell'articolo 2112 del CC alle medesime condizioni normative, economiche e contrattuali in essere;

8) nel caso di ricorso a subappalti i firmatari del presente Protocollo, ed in particolare il Comune firmatario, presterà specifica attenzione alla procedura, al fine di:

a) evitare il verificarsi di manovre speculative derivanti dalla differenza non giustificata tra prezzo dell'appalto e quello praticato nei confronti del subappaltatore;

b) rafforzare l'esigenza di assicurare una corretta esecuzione dell'appalto;

c) tutelare l'interesse generale alla trasparenza, regolarità e semplificazione delle procedure;

d) presidiare i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

La stazione appaltante, sulla base delle motivazioni generali individuate dall'art. 119 c. 2 D.Lgs. 36/2023, specificherà nei documenti contrattuali e nei documenti di gara limiti specifici alle attività che l'aggiudicatario potrà conferire in subappalto. Nell'ambito della procedura di consultazione preventiva prevista dall'articolo 3 del presente Protocollo, la stazione appaltante si confronterà con le OOSS firmatarie per definire i limiti delle attività che potranno essere conferite in subappalto e le relative motivazioni. Con particolare riferimento agli appalti sopra soglia comunitaria le Parti si confronteranno su richiesta delle OO.SS.

Di norma saranno escluse dal subappalto le attività a più forte rischio di infiltrazione criminale di cui all'art. 1 c. 53 L. 190/2012.

In applicazione dell'art. 119 c. 17 D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Tale divieto sarà sempre e in ogni caso previsto per le attività a più forte rischio di infiltrazione criminale di cui all'art. 1 c. 53 L. 190/2012.

Inoltre in base all'art. 119 c. 1 è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Nell'ambito della procedura di consultazione preventiva prevista dall'art. 3 del presente Protocollo, la stazione appaltante si confronterà con le OO.SS firmatarie per definire i limiti delle attività che potranno essere conferite in subappalto a cascata e le relative motivazioni.

La stazione appaltante si impegna a prevedere nei documenti di gara il limite massimo del subappalto a cascata al secondo livello (impresa appaltatrice – impresa subappaltatrice – ulteriore impresa subappaltatrice).

Nel caso di ricorso a subappalti per opere specializzate il Comune fornirà alle OO.SS. tutte le informazioni relative alle imprese e alle opere sub-appaltate, come dettagliate dal successivo art.3;

9) sia prevista, nei casi di inadempienze che riguardino norme sulla salute e sicurezza e sugli obblighi derivanti da rapporti di lavoro, l'esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento, così come previsto dall' articolo 94 e 95 del D.Lgs 36/2023;

10) sia garantito dal committente, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti, con le modalità previste dall'articolo 1676 del Codice Civile, art. 11 e art. 119 del D.Lgs. 36/2023, il pagamento delle spettanze non riconosciute ai lavoratori anche in corso d'opera, nel caso gli interessati procedano con un'azione diretta nei confronti della committenza, in tale circostanza l'amministrazione si confronterà con le OO.SS;

11) sia previsto, ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii. ed in linea con quanto sottoscritto nel protocollo territoriale sugli appalti del 16/09/2013, che tutti i movimenti finanziari, di ammontare superiore all'importo normativamente previsto, saranno effettuati esclusivamente mediante un conto corrente dedicato, per il tramite di intermediari autorizzati. Tale obbligo sarà codificato nei contratti di appalto come previsto dalla suddetta legge;

12) sia previsto il rispetto delle indicazioni fornite con circolare n. 16/2012 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardo la presenza e l'utilizzo di lavoratori autonomi impegnati in attività edili specificando/prevedendo le competenze/abilitazioni necessarie per la specifica mansione oppure per lo svolgimento dell'attività professionale;

13) sia previsto l'obbligo in capo al RUP (Responsabile Unico del Progetto) o di chi ne assolve i compiti, prima di autorizzare eventuali prestazioni in subappalto, di verificare il rispetto della norma sulla parità di trattamento economico e normativo e applicazione del medesimo CCNL tra lavoratori in appalto e lavoratori in sub appalto così come indicato dall'articolo 119 comma 7 D.lgs. 36/2023 e il DURC di congruità.

ART. 2 – Impegni delle Organizzazione Sindacali

Le OO.SS forniranno supporto e collaborazione alla stazione appaltante ai fini della tutela dei lavoratori. In particolare, condivideranno tutte le informazioni atte a verificare i costi della sicurezza e prevenzione, nonché, in caso di necessità, per il calcolo dei costi della manodopera, in fase di predisposizione degli elaborati progettuali e degli atti di gara nonché in fase di esecuzione.

Le OO.SS potranno proporre di attivare tramite gli enti bilaterali del settore edile (scuola edile) corsi di formazione che possano favorire il miglioramento delle competenze professionali dei lavoratori ed il miglioramento delle competenze in materia di sicurezza e prevenzione.

Le OO.SS si impegnano a costituire un tavolo di lavoro o ad effettuare formazione per l'individuazione della corretta applicazione del CCNL di riferimento nei diversi appalti, da inserire nella pubblicazione del bando di gara o degli atti equivalenti di cui all'articolo 3 per gli appalti sopra soglia comunitaria.

ART. 3 – Comunicazioni alle Organizzazioni Sindacali e tavoli di confronto

Il Comune firmatario si impegna a mettere a disposizione delle OO.SS di categoria, attraverso apposite specifiche comunicazioni, le seguenti informazioni inerenti le attività in appalto:

- denominazione o ragione sociale delle imprese appaltatrici o concessionarie, la rispettiva sede e il numero di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di commercio;
- descrizione e caratteristiche delle opere appaltate ed eventualmente sub-appaltate, importo complessivo del contratto e percentuale di presumibile incidenza sulla manodopera;
- data di inizio dei lavori, data fissata di ultimazione.

Il Comune firmatario si impegna inoltre a promuovere tavoli di confronto con le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo:

- a) per monitorare l'andamento degli appalti oggetto del presente Protocollo;
- b) qualora, nel corso dell'appalto, si verifichi un evento che abbia ricadute sui livelli occupazionali, al fine di tutelare i lavoratori;
- c) in caso di necessità della stazione appaltante, ai fini di approfondire se l'operatore economico applichi effettivamente i contratti indicati all'art. 1, punto 2. nonché su quanto previsto all'art. 1 punto 13.

In riferimento alle clausole e ai diritti condivisi nei protocolli e negli accordi a tutela della legalità, dei diritti dei lavoratori, della qualità e sicurezza del lavoro, indicati nel presente Protocollo, viene assicurato l'impegno da parte della stazione appaltante a espletare, il confronto preventivo all'avvio delle procedure di appalto con le Organizzazioni Sindacali firmatarie, anche da svolgersi nell'ambito delle Consultazioni preliminari di mercato di cui all'art. 77 D.Lgs. 36/2023, nonché su specifica richiesta delle suddette organizzazioni sindacali.

In caso cambio di appalto/appaltatore con applicazione di clausola sociale verrà garantito l'espletamento di una fase obbligatoria di informazione ed esame congiunto che coinvolga la stazione appaltante, l'Amministrazione contraente, l'impresa cedente, l'impresa subentrante, le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze territoriali e di categoria competenti delle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale fase di consultazione obbligatoria prende avvio attraverso le procedure di cui al paragrafo precedente. Fermo restando quanto previsto dai CCNL adottati, la stazione appaltante inserisce negli atti di gara l'impegno per le imprese concorrenti, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a darne comunicazione alle OO.SS. entro 15 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, l'appaltatore uscente, l'appaltatore entrante, l'Amministrazione contraente e la stazione appaltante sono tenuti ad espletare, prima dell'avvio delle attività, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti al fine di garantire il rispetto della clausola sociale, la corretta applicazione contrattuale a tutela dei diritti e della retribuzione dei lavoratori e definire le modalità di ricorso al subappalto. Si precisa che l'azienda cessante darà preventiva comunicazione alle OO.SS. e alla stazione appaltante fornendo informazioni su: consistenza numerica degli addetti interessati indicando quelli occupati da almeno 4 mesi, rispettivo orario contrattuale settimanale, livello di inquadramento e data di attribuzione, data di assunzione nel settore, data di assunzione nell'azienda uscente, inerente l'appalto specifico.

L'Amministrazione comunale informerà annualmente le OO.SS. firmatarie della programmazione dei lavori e servizi.

ART. 4 – Verifica, monitoraggio e applicabilità

Il presente Protocollo ha durata triennale, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni. Data la natura innovativa dello stesso le Parti si incontreranno con cadenza semestrale e/o su richiesta di una delle parti al fine della costante verifica e monitoraggio sull'attivazione del presente Protocollo e/o per condividere eventuali modifiche che dovessero essere rese necessarie.

per il Comune di Santarcangelo di R.

per le Organizzazioni Sindacali


Il Sindaco Alice Parma




L'Assessore Filippo Sacchetti




CGIL RIMINI



FILLEA CGIL RIMINI




CISL ROMAGNA



FILCA CISL ROMAGNA



UIL RIMINI



FENEAL UIL RIMINI

